

**Pubblicato il 19/11/2021**

**Sent. n. 11967/2021**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Seconda Bis)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 9710 del 2021, proposto da [omissis], rappresentati e difesi dall'avvocato Corrado Pasquali, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Umberto Garofoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l'Avvocatura Comunale in Roma, via del Tempio di Giove 21;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

della determinazione dirigenziale emessa da Roma Capitale avente ad oggetto l'ingiunzione a rimuovere o a demolire gli interventi di ristrutturazione edilizia abusivamente realizzati in Roma Via [omissis] nonché di ogni altro atto, presupposto, connesso e/o consequenziale

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2021 la dott.ssa Ofelia Fratamico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Rilevato che

- nel presente giudizio i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di annullare, previa sospensione dell'efficacia - a differenza di quanto indicato nell'epigrafe del ricorso, che fa riferimento all'ordine di sospensione lavori del [omissis] già impugnato con diverso precedente ricorso - la determinazione di Roma Capitale avente ad oggetto l'ingiunzione a rimuovere o demolire gli interventi di ristrutturazione abusiva realizzati in Roma, via [omissis], consistenti nell'installazione, sulla corte privata di pertinenza dell'immobile posto al piano terra, di una struttura in alluminio coperta a due falde in pvc, lateralmente chiusa con il medesimo materiale, delle dimensioni, nell'insieme, di mt. 5,48 x 5,87 circa, con altezza al colmo di mt 3,06 circa, sostenuta da montanti in alluminio, avente all'interno tavoli, sedie e n. 4 condizionatori a parete, il tutto a servizio dell'attività di somministrazione svolta nell'immobile e di una tettoia in alluminio e pvc delle dimensioni di mt 6,10 x 3 circa, ancorata da un lato al preesistente muro del fabbricato, dall'altro ancorata alla suddetta struttura;

- avverso il suddetto provvedimento, i ricorrenti hanno lamentato i seguenti motivi: 1) nullità dell'ordinanza di demolizione, in quanto non preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 7 della l.n. 241/1990 o comunque da una comunicazione irregolare, violazione di legge, eccesso di potere per violazione del principio di buona amministrazione, violazione del principio di trasparenza ed illogicità ed ingiustizia manifesta; 2) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6 comma 1 del DPR n. 380/2001, dell'art. 10 e ss TUE, dell'art. 41 della Costituzione e dell'art. 1 del d.l. n. 1/2012, eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento dei presupposti in fatto e in diritto, arbitrarietà, contraddittorietà, violazione del principio di ragionevolezza, illogicità ed ingiustizia manifesta;
- si è costituita in giudizio Roma Capitale, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità e, in ogni caso, l'infondatezza nel merito del ricorso;
- alla camera di consiglio del 27.10.2021 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione ex art. 60 c.p.a sussistendone i presupposti;

Ritenuto che

- il ricorso sia infondato e debba essere respinto;
- manifestamente infondate si rivelino, in verità, tutte le censure articolate dai ricorrenti a partire da quella di nullità o invalidità dell'ordine di demolizione delle opere abusive, in quanto non preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento;
- da un lato, risulti agli atti, in base ai documenti di causa, la avvenuta notifica ai ricorrenti, in data antecedente alla notifica dell'ordine di demolizione in questa sede impugnato (rispettivamente il 21.05.2021 e il 25.05.2021 cfr. Allegato 5 dell'Amministrazione), della determinazione di sospensione lavori relativa ai medesimi abusi e, dall'altro lato, come affermato dalla costante giurisprudenza, secondo quanto stabilito dall' art. 7, L. 241/1990, debba "essere esclusa la necessità della comunicazione d'avvio del procedimento sanzionatorio, quando l'emanazione del provvedimento di ingiunzione della demolizione è stata preceduta dalla comunicazione dell'ordinanza di sospensione dei lavori, rappresentando quest'ultima un atto equipollente alla comunicazione d'avvio" ( cfr ex multis, Consiglio di Stato, Sez. IV , 16/01/2019 , n. 399), "essendo da essa agevolmente intuibile l'intendimento dell'ente locale di voler porre in essere i conseguenti atti per sanzionare l'abuso edilizio, stante il carattere doveroso degli stessi" (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II bis 26/06/2018, n.7156);
- parimenti non meritevoli di accoglimento siano le doglianze volte ad escludere la necessità per le opere oggetto dell'ordine di demolizione di un titolo edilizio e a contestare gli effetti di "ampliamento della superficie di somministrazione" ricollegati dall'Amministrazione Comunale ai lavori eseguiti dai ricorrenti sul loro immobile;
- come evidenziato e dimostrato da Roma Capitale grazie alla documentazione depositata, le strutture in alluminio e pvc installate dai ricorrenti, per le loro notevoli dimensioni e per le loro caratteristiche di impatto sull'ambiente circostante, lungi dal rappresentare un caso di edilizia libera, comportino una visibile alterazione dell'edificio preesistente non affatto ininfluenza dal punto di vista edilizio urbanistico ed una trasformazione dei luoghi tali da rientrare senza dubbio nella categoria della ristrutturazione edilizia e da richiedere, quindi, per la loro realizzazione il previo rilascio di un titolo edilizio;
- debba essere al riguardo condivisa la posizione della giurisprudenza di gran lunga maggioritaria che sottolinea come "nel novero della nozione di ristrutturazione edilizia (debbano)... essere ricondotti tutti quegli interventi edilizi, anche di modeste dimensioni, che modificano il prospetto del fabbricato e comportano la creazione di nuovo volume, anche se pertinenziale (cfr TAR Puglia, Lecce Sez. III, 1/07/2020 n. 683), tra i quali ben può essere ricompreso anche quello oggetto del provvedimento impugnato, realizzato dai ricorrenti per ampliare la superficie utile del loro bar- pasticceria in modo, in realtà, stabile e permanente, come dimostrato anche dall'apposizione nello spazio ottenuto sotto la struttura, oltre a sedie e tavolini, di n. 4 condizionatori;
- in conclusione, il ricorso, debba essere, come anticipato, integralmente rigettato;
- le spese, liquidate come in dispositivo, debbano seguire la soccombenza;

**P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis),  
definitivamente pronunciando,

- rigetta il ricorso;

- condanna i ricorrenti alla rifusione in favore di Roma Capitale delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.500,00 oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Brunella Bruno, Consigliere

Ofelia Fratamico, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Ofelia Fratamico

IL PRESIDENTE

Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO